



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 20/05/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 30/03/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 12/06/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, determinato secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 1.928,28, di cui € 214,44 per "commissioni di attivazione", € 1.031,67 per "commissioni di gestione", € 262,50 per "spese istruttorie/notifica", € 1.401,75 per "commissioni rete esterna" e € 121,10 per "costo incasso rate", al netto dell'importo di € 1.103,18 già rimborsato; oltre gli interessi legali e i diritti di segreteria.

Costituitosi, l'intermediario precisa in primo luogo di aver incorporato la società con cui il ricorrente ha sottoscritto il contratto, subentrando a titolo universale in tutti i suoi rapporti. Si oppone poi alle pretese del cliente, eccependo in primo luogo di aver già proceduto al rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, di € 1.103,18 a titolo di commissioni di gestione, comprensive del costo di incasso delle rate, da considerarsi *recurring*.

Sostiene la natura *up-front* tanto delle "commissioni rete esterna", anche alla luce delle evidenze documentali che attestano l'intervento e lo svolgimento di attività, fin dalla fase di promozione e collocamento del prestito, del soggetto che ha intermediato il credito (allega fattura del 3/05/2016, nonché contabile del bonifico effettuato), quanto delle "commissioni di attivazione" e delle "spese di istruttoria", in quanto remunerative di attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto.

Per quanto riguarda la sentenza della Corte di Giustizia dell'11.09.2019, l'intermediario afferma che l'avallo del Regolatore secondario in merito alla previsione dell'art. 125 *sexies*



del TUB – che in caso di estinzione anticipata riconosce al cliente il rimborso soltanto degli interessi e dei costi che siano “*dovuti per la vita residua del contratto*” – ha creato nei finanziatori un “*legittimo affidamento*” circa la correttezza del loro operato.

Esclude, inoltre, l’efficacia diretta della Direttiva nel nostro ordinamento (al riguardo, richiama la sentenza n. 10489/2019 del Trib. di Napoli); né – afferma – sussiste l’obbligo di interpretazione della normativa nazionale in modo conforme alla sentenza della CGUE. Tutto ciò posto, chiede pertanto di rigettare il ricorso in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto.

Nelle repliche il ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF*”.

Inoltre, con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento*”, valutando inoltre che “*non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*”.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dall'esame della documentazione contrattuale in atti risulta che sia le commissioni di attivazione, che le spese di istruttoria e notifica hanno, in base alla descrizione, evidente natura *up front*, in quanto riferite a prestazioni rese prima della conclusione del contratto.

Lo stesso è a dirsi della commissione rete esterna, che remunera l'attività prodromica al finanziamento svolta dall'agente intervenuto e documentata in atti dall'intermediario. Tutte le suddette voci pertanto vanno restituite, sulla scorta del riferito orientamento, in proporzione agli interessi.

Al contrario, tanto la commissione di gestione quanto le spese di incasso delle rate hanno carattere *recurring*, trattandosi di corrispettivi per attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto contrattuale; vanno quindi restituite secondo il criterio *pro rata temporis*. Tenuto conto dell'orientamento consolidato del Collegio di Bari sulla questione e delle più recenti posizioni condivise dai Collegi, che considerano non chiaramente identificate le "spese fisse" di € 50,00, il Collegio ritiene opportuno applicare il criterio proporzionale lineare all'intero importo della commissione di gestione (cfr. in termini Coll. Bari, decc. nn. 10504/2020 e 10074/2020).

Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già corrisposti di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	4,50%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,30%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	c) comm. di attivazione (<i>up front</i>)	€ 367,62	€ 214,45 <input type="radio"/>	€ 133,45 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 133,45
<input type="radio"/>	d) comm. di gestione (<i>recurring</i>)	€ 1.768,58	€ 1.031,67 <input checked="" type="radio"/>	€ 642,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 1.031,67
<input type="radio"/>	e) spese di istr./notifica (<i>up front</i>)	€ 450,00	€ 262,50 <input type="radio"/>	€ 163,35 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 163,35
<input type="radio"/>	f) comm. rete esterna (<i>up front</i>)	€ 2.403,00	€ 1.401,75 <input type="radio"/>	€ 872,29 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 872,29
<input type="radio"/>	g) costi di incasso rate (<i>recurring</i>)	€ 207,60	€ 121,10 <input checked="" type="radio"/>	€ 75,36 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 121,10
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 1.103,18 -€ 1.103,18
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.219
interessi legali					si	

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.219,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS